

8.2.9 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Sottomisura 13.1 – Pagamento compensativo per zone montane

*Operazione 13.1.1 – Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane*

*1.1.1. Base giuridica*

Reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg.(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Articolo 32 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2).

Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

*1.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La misura intende compensare le difficoltà di conduzione e il minor reddito delle imprese agricole derivanti dagli svantaggi naturali delle zone di montagna. Tali svantaggi sono legati all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato, e in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Dall'analisi di contesto emerge come, nel tempo, il numero degli addetti all'agricoltura sia in calo costante e come cresca l'abbandono delle zone di difficile coltivazione. L'indennità compensativa per le zone di montagna ha quindi il principale obiettivo di contrastare questi fenomeni e permettere la permanenza della popolazione rurale e di conseguenza il mantenimento del paesaggio rurale e di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente a basse emissioni di carbonio.

La misura è rivolta alle imprese agricole che operano nelle zone svantaggiate di montagna, il cui reddito risulti inferiore (per unità di superficie) ad analoghe imprese agricole situate nelle aree di pianura o in zone non svantaggiate.

Come evidenziato nella tabella seguente la Misura 13, in linea con l'Accordo di Partenariato (AdP), soddisfa le seguenti Priorità- Focus Area:

Priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste) e, nello specifico, alla Focus Area A ovvero la salvaguardia e ripristino della biodiversità, incluse le zone Natura 2000 e le zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Il mantenimento delle pratiche agronomiche tradizionali in aree di montagna garantisce non solo la salvaguardia della biodiversità su zone agricole ad alto pregio naturale quali sono i prati permanenti del Trentino, ma anche la salvaguardia di ecosistemi storicamente legati a tali attività e sui quali si sono delineati i paesaggi alpini della provincia.

Indirettamente la misura ha effetti secondari anche su altre Focus Area della medesima priorità ed in particolar modo sulla 4C in quanto, attraverso il sostegno generale alle attività agricole di tipo tradizionale di montagna ed in particolare alla zootecnia, si assicura un migliore uso del suolo e una protezione del rischio idrogeologico.

La misura risponde agli obiettivi trasversali legati all'ambiente e al cambiamento climatico; il primo per l'importanza che rivestono le attività della montagna nel mantenimento degli ecosistemi alpini e il secondo per la capacità di stoccaggio di carbonio che hanno i prati e pascoli permanenti i quali, quindi, svolgono un'azione positiva nel contrasto dei cambiamenti climatici.

<b>PRIORITÀ FOCUS AREA</b>	<b>FABBISOGNO</b>	<b>OPERAZIONE</b>	<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
4A	F1: Sostegno di modelli produttivi sostenibili nel settore agricolo e zootecnico nelle aree svantaggiate di montagna.	<b>13.1.1.</b>	AMBIENTE CLIMA

Tabella 8.2. 9.a Misura 13 - Relazione tra fabbisogni FA e Obiettivi Trasversali

*1.1..3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

### **1.1..3.1. 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane**

Sottomisura:

1. 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

#### **1.1..3.1.1. Descrizione del tipo di intervento**

L'Operazione 13.1.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, contribuisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" nello specifico alla Focus Area A ed agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico. In particolare contribuisce alla salvaguardia, al ripristino, alla valorizzazione della biodiversità nelle zone di montagna e al mantenimento dell'assetto paesaggistico. Le attività agricole e la zootecnia in particolar modo, sono in grado di garantire il presidio del territorio, la conservazione di importanti ecosistemi e il paesaggio. Inoltre, tali attività si configurano come dei modelli produttivi sostenibili, in equilibrio con il territorio e capaci di garantire un minimo di reddito in ambienti marginali altrimenti abbandonati.

L'Operazione intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate ai vincoli di cui all'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tutto il territorio provinciale è considerato zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente operazione.

Nella definizione della misura si è tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento n. 1305/2013 e del fatto che i sistemi agricoli della Provincia Autonoma di Trento sono:

- il sistema agricolo zootecnico intensivo;
- il sistema agricolo zootecnico intermedio;
- il sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi;
- il sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva;
- il sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva;
- il sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

Sono riconducibili al primo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al secondo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore o uguale a 0,2 UBA/ha e inferiore o uguale a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al terzo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico inferiore a 0,2 UBA/ha. Sono riconducibili al quarto sistema agricolo le colture specializzate quali melo, pero, pesco, ciliegio, piccoli frutti e vite.

Sono riconducibili al quinto sistema agricolo le colture estensive quali olivo, castagno e susino.

Sono riconducibili al sesto sistema agricolo le colture ortofloricole.

Nell'ambito dell'analisi effettuata per la giustificazione dei premi sono emersi alcuni importanti elementi:

1. **il sistema agricolo zootecnico intensivo** è caratterizzato dal non presentare una differenza di reddito nei confronti delle aree di pianura; quindi non può beneficiare del premio,
2. **il sistema agricolo zootecnico intermedio** è caratterizzato da un elevato livello di svantaggio rispetto ad analoghi sistemi agricoli nelle aree di pianura. La differenza di reddito di tale sistema agricolo, riferita all'ettaro di superficie foraggera, è pari mediamente a 1.570 €/ha.
3. **il sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi** è caratterizzato da una differenza di reddito più bassa nelle aziende trentine rispetto alle aziende della pianura, pari a 196 €/ha.
4. **il sistema agricolo ad arboricoltura intensiva** è caratterizzato da redditi più elevati in montagna che in pianura, rispettivamente 17.208 €/ha in montagna e 11.042 in pianura, pertanto si è escluso tale sistema agricolo dall'erogazione dell'indennità compensativa. Si deroga dall'esclusione limitatamente alla viticoltura ubicata su terreni ad altitudine superiore a 300 metri slm poichè è presente una differenza di reddito in margine lordo pari a 248€/ha.
5. **il sistema agricolo ad arboricoltura estensiva** è caratterizzato da redditi inferiori rispetto a quelli rilevati nelle aree pianeggianti delle regioni limitrofe, pari a 1.007 €/ha, e pertanto si sono incluse tali superfici tra i beneficiari.
6. **il sistema agricolo dell'ortofloricoltura** è caratterizzato da un reddito ad ettaro inferiore rispetto alle coltivazioni della pianura, pari a 537 €/ha, e pertanto si sono incluse tali superfici tra i beneficiari.

#### 1.1..3.1.2. Tipo di sostegno

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Il livello di aiuto è graduato in funzione di parametri che tengano conto delle difficoltà di ordine fisico e climatico, l'altitudine e la pendenza dei terreni ed in funzione dei diversi sistemi agricoli. L'ammontare dell'aiuto è graduato inoltre in base alla dimensione aziendale in applicazione della degressività come risultante dai calcoli e coerente con essi. Come previsto dal capitolo 8.1 possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

#### 1.1..3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg.(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" articolo 65 "Ammissibilità".

Reg.(UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sulle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, 413 (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Reg.(UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e monitoraggio della PAC recante norme sugli obblighi al rispetto della condizionalità (titolo VI).

Reg.(UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati sull'agricoltura".

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 758 del 19 maggio 2014 e Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recanti norme di applicazione sulla condizionalità.

L'impegno non crea sovra compensazione con gli impegni greening e con gli aiuti del primo pilastro di cui al Reg. (UE) 1307/13. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.

Per quanto riguarda la coerenza e i rapporti tra gli impegni dell'operazione e gli aiuti del primo pilastro (in particolare gli aiuti accoppiati) si rileva un rischio di sovra compensazione solo per quanto riguarda l'aiuto di cui all'articolo 20 comma 4 del D.M. 6513 del 18 novembre 2014 (premi per il settore latte in zone montane). Tuttavia, la giustificazione economica del premio dimostra che il premio accoppiato del primo pilastro (stimato al massimo a 160 €/ha e si considera la situazione di aziende con un carico bovino al limite superiore della condizionalità) non ha effetti sulla definizione dell'indennità compensativa, in quanto le aziende dei sistemi produttivi zootecnici della Provincia hanno differenziali di reddito rispetto agli analoghi sistemi produttivi di pianura, pari almeno a 1.570 €/ha.

#### 1.1..3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare dell'Operazione:

1. agricoltori in attività (di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) che si impegnano a proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale.

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Trento possono fare domanda ai sensi della presente operazione per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano costituito un fascicolo aziendale.

Si riconferma la stessa individuazione delle zone montane della precedente programmazione.

#### 1.1..3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinenti per l'Operazione 13.1.1.

#### 1.1..3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse all'aiuto tutte le superfici agricole ricadenti sul territorio provinciale in quanto l'intera Provincia di Trento è considerata zona montana ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 e della Direttiva CEE n. 268/75 (in allegato è riportata una cartina del territorio).

In analogia a quanto previsto per il primo pilastro della PAC, di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, non vengono erogati premi inferiori ai 300,00 Euro. Tale importo non va ad alterare in alcun modo la concorrenza ed esclude, di fatto, una parte minimale, inferiore allo 0,4 %, della superficie agricola provinciale potenzialmente a premio (corrispondente a meno del 2% delle aziende).

La superficie minima netta ammissibile a premio deve essere maggiore o uguale a 1,5 ettari per il

sistema agricolo zootecnico e per quello delle colture erbacee e seminativi, ridotta a 0,5 ettari per gli altri sistemi agricoli. Il limite minimo di superficie tiene conto delle condizioni minime economiche per dare significato al premio, anche in considerazione dei costi di transazione per la gestione delle domande unitamente agli adempimenti amministrativi e gestionali richiesti all'azienda.

Le soglie minime sono state definite avendo cura di non escludere un numero elevato di aziende e di superfici agricole utilizzate. Nella tabella sottostante si riportano i risultati relativi alle superfici agricole che per i diversi sistemi vengono escluse dal premio in funzione della soglia minima individuata. Per quanto concerne il sistema agricolo nr. 2) il limite di 1,5 ha di superficie complessiva a premio esclude un numero limitato di aziende che corrisponde al 5% sul totale di questo sistema agricolo. Per quanto concerne il sistema agricolo nr. 3) il limite di 1,5 ha di superficie complessiva a premio esclude un numero irrilevante di aziende che corrisponde a meno dello 0,5% sul totale di questo sistema agricolo.

Si ritiene che il limite minimo previsto di 0,5 ha di superficie complessiva a premio da imputare ai sistemi agricoli diversi dai nr. 2) e 3) non escluda dal premio nessuna azienda in quanto non viene raggiunto l'importo minimo del premio pari a 300,00 euro. Inoltre un'azienda di dimensioni così limitate difficilmente sarà in grado di dimostrare il requisito di agricoltore attivo, requisito necessario previsto per accedere al premio.

Sempre con riguardo al sistema agricolo zootecnico, nel calcolo della superficie ammissibile sono comprese anche le superfici a pascolo di malga utilizzate dal bestiame aziendale. Tale superficie in via presuntiva viene calcolata sulla base di un rapporto di 0,4 ha per ogni UBA effettivamente portata al pascolo. Le UBA al pascolo sono desunte dal Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Nel caso di greggi transumanti, in considerazione delle particolari modalità di conduzione di tali allevamenti e della minore permanenza sulla malga ove effettuano il pascolamento, tale rapporto è ridotto a 0,2 e non sono applicate le maggiorazioni relative alla pendenza ed all'altitudine. In entrambi i casi viene verificato che la superficie individuata in via presuntiva sia stata effettivamente pascolata.

I richiedenti sono tenuti al rispetto dei seguenti impegni:

1. per gli agricoltori in attività (art. 9 Reg. UE 1307/2013), proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale;
2. sfalcio annuale delle superfici a prato e delle superfici a foraggiere avvicendate ammesse a premio con asporto del foraggio sfalciato;
3. il pascolamento delle superfici di malga ammesse a premio deve essere effettuato per almeno 60 giorni ridotto a 30 per le aziende transumanti;
4. obbligo per le aziende transumanti di garantire la presenza del gregge sul territorio provinciale per almeno 5 mesi.

CLASSE DI SAU	SISTEMA AGRICOLO ZOOTECNICO INTERMEDIO (N.2) SOGLIA 1,5 HA	SISTEMA AGRICOLO ZOOTECNICO ESTENSIVO, DELLE COLTURE ERBACEE E SEMINATIVI (N. 3) SOGLIA 1,5 HA	SISTEMI AGRICOLI ORTOFLORICOLTURA (N.6) SOGLIA 0,5 HA	SISTEMI AGRICOLI ARBORICOLI (N. 4, 5) SOGLIA 0,5 HA
< 0,5 ha	0,09%	1,07%	3,18%	5,75%
da 0,5 a meno di 1,5 ha	0,69%	4,83%	11,53%	17,24%
1,5 ha e oltre	99,22%	94,09%	85,3%	77,01%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabella 8.2.9.b Misura 13 - Superfici e soglie per sistema agricolo

#### 1.1..3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 13.1.1.

#### 1.1..3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sulla base dei calcoli che sono stati effettuati in funzione della giustificazione economica dell'intervento sono di seguito riportati i premi erogabili.

Coerentemente con i calcoli, è previsto un importo del premio come riportato nella Tabella 8.2.9.c Misura 13 - Importo del premio.

Gli importi del premio sono incrementati in base ad un fattore moltiplicativo relativo sia alla pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda (variazione fra 1 e 1,6) che all'altitudine media della SAU (variazione fra 1 e 1,7).

In base ai risultati dei calcoli la maggiorazione, collegata a fattori oggettivi di svantaggio quali la pendenza, l'altitudine o la combinazione delle due, può arrivare ad un fattore di moltiplicazione massimo del premio pari a 2,72, come risulta dalla tabella sotto riportata 8.2.9.d Misura 13 - Fattori di moltiplicazione .

L'importo del premio è degressivo rispetto alla superficie oggetto di pagamento per azienda in quanto, come risultante dai calcoli, lo svantaggio diminuisce in funzione dell'aumentare della superficie aziendale. Vengono attuate le decurtazioni come riportate dalla tabella 8.2.9.e Misura 13 - Degressività del pagamento per classe di superficie oggetto d'impegno.

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 600,00 euro/ha per i sistemi agricoli che hanno un differenziale con le aziende di pianura superiore a 1.000,00 Euro/ha (sistemi 2 e 5).

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 450,00 euro/ha per i sistemi agricoli che hanno un differenziale con le aziende di pianura inferiore a 1.000,00 Euro/ha (sistemi diversi da 2 e 5).

E' fatto salvo il principio che il livello medio di tutte le indennità compensative concesse nella Provincia Autonoma di Trento non possa superare i 450,00 Euro/ha. Ai fini di tale calcolo sono prese in considerazione anche le intere superfici alpeggiate sulle quali l'indennità viene calcolata secondo valori parametrici.

Qualora si verifichi un superamento del livello medio dell'indennità compensativa a livello provinciale,

tutti i pagamenti saranno proporzionalmente decurtati al fine di raggiungere un livello medio di pagamento per ettaro inferiore o uguale a 450 Euro/ha.

L'importo di spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 73.214.451, di cui Euro 31.467.571 di quota FEASR.

SISTEMA AGRICOLO		IMPORTO DEL PREMIO €/HA
1) zootecnico intensivo		0
2) zootecnico intermedio		220,00
3) zootecnico estensivo, colture erbacee e seminativi		70,00
4) arboricoltura intensiva	- arboricoltura intensiva	0
	- arboricoltura intensiva: viticoltura ubicata su terreni ad altitudine superiore a 300 mslm	90,00
5) arboricoltura estensiva		360,00
6) ortofloricoltura		360,00

Tabella 8.2.9.c Misura 13 - Importo del premio

PENDENZA/ALTITUDINE	ALTITUDINE < 400M	400M ≤ ALTITUDINE < 600M	600M ≤ ALTITUDINE < 900M	ALTITUDINE ≥ 900 M
Pendenza < 8%	1,2*1 = 1,2	1,2*1,2 = 1,44	1,2*1,4 = 1,68	1,2*1,7 = 2,04
8% ≤ Pendenza < 13%	1,4*1 = 1,4	1,4*1,2 = 1,68	1,4*1,4 = 1,96	1,4*1,7 = 2,38
Pendenza ≥ 13%	1,6*1 = 1,6	1,6*1,2 = 1,92	1,6*1,4 = 2,24	1,6*1,7 = 2,72

Tabella 8.2.9.d Misura 13 - Fattori di Moltiplicazione

CLASSI DI SUPERFICIE	DECURTAZIONE
Superficie oggetto di IC sino a 20,00 ha	nessuna
Superficie oggetto di IC tra 20,01 e 40,00 ha	Decurtazione del 25%
Superficie oggetto di IC tra 40,01 e 80,00 ha	Decurtazione del 50%
Superficie oggetto di IC maggiore di 80,01 ha	Decurtazione del 100%

Tabella 8.2.9.e Misura 13 - Degressività del pagamento per classe di superficie oggetto d'impegno

### 1.1..3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

#### 1.1..3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sulla scorta delle verifiche effettuate l'Autorità di Gestione in collaborazione con l'OP APPAG ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni e delle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

- Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: il rischio può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all'errata tipologia di coltura dichiarata.
- Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Operazione.
- Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il controllo non individui le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta controllati.

#### 1.1..3.1.9.2. Misure di attenuazione

- Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG.
- Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP verrà verificata l'esattezza e la completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento, il rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007; tutte le attività saranno tracciate sulla check list, parte integrante del dossier della domanda.
- Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto e di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento. L'attività dei controllori verrà a sua volta controllata.

#### 1.1..3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Operazione è coerente con la Priorità 4 e la Focus Area A) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

#### 1.1..3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo del sostegno è stata predisposta dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), un organismo indipendente dalle strutture provinciali che ha utilizzato sia le informazioni della RICA sia quelle dei database provinciali quando necessarie. Il calcolo dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito tra aziende svantaggiate e aziende di pianura (in cui manca lo svantaggio specifico) è stato fatto sulla base dei margini lordi ad ettaro dei principali sistemi agricoli trentini.

I risultati dell'analisi hanno portato ad escludere dall'IC :

- il sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva, caratterizzato in Trentino da livelli di reddito superiori ad analoghi sistemi agricoli nelle aree limitrofe non svantaggiate. Si deroga limitatamente alla viticoltura ubicata su terreni ad altitudine superiore a 300 metri s.l.m.;
- il sistema agricolo zootecnico intensivo.

#### 1.1..3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

#### *1.1..4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

##### 1.1..4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

##### 1.1..4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

##### 1.1..4.3. Valutazione generale della misura

Poichè i meccanismi di governance dell'analogia misura (misura 211), nella precedente programmazione hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi e miglioramenti ricercando semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

#### *1.1..5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi derivanti dalla presenza dello svantaggio specifico (montagna) rispetto ad altre zone in cui tale vincolo non esiste e nei limiti previsti dall'Allegato II al Regolamento (UE) n.1305/2013.

Il premio pagato è giustificato dai calcoli e proporzionato al grado di svantaggio che viene compensato solo parzialmente.

Ai fini di una corretta gestione finanziaria della Misura relativamente ai sistemi agricoli che hanno un differenziale superiore a 1.000,00 euro (sistemi 2 e 5) l'importo massimo erogabile viene individuato in 600,00 Euro/ha mentre per gli altri sistemi agricoli l'importo massimo viene ricondotto a 450,00 Euro/ha.

Tenuto conto dei fattori moltiplicativi relativi alla pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda ed

all'altitudine l'importo base per il sistema agricolo 2 è pari a Euro 220 ridotto a 70 per il sistema agricolo 3 e ad Euro 90 per il sistema agricolo 4 (limitatamente alla viticoltura situata >300 m slm) che hanno un differenziale con la pianura inferiore a 250 Euro. Per i sistemi 5 e 6 caratterizzati da superfici aziendali di limitata estensione ed elevata frammentazione l'importo base è pari ad Euro 360.

La metodologia per il calcolo dell'ammontare dell'indennità compensativa alle aziende prevede l'attribuzione di un premio base specifico per ogni sistema agricolo individuato ed una maggiorazione, collegata a fattori oggettivi di svantaggio quali la pendenza, l'altitudine o la combinazione delle due, che può arrivare ad un fattore di moltiplicazione massimo del premio base pari a 2,72.

I parametri utilizzati sono di seguito indicati.

- Pendenza media dei terreni: viene assegnato valore 1,20 alle aziende con pendenza media dei terreni inferiore all' 8%; valore 1,40 alle aziende con pendenza media dei terreni maggiore o uguale all' 8% ed inferiore al 13% e valore 1,60 alle aziende con pendenza media dei terreni superiore o uguale al 13%.
- Altitudine media della SAU: viene assegnato valore 1,00 alle aziende con altitudine media dei terreni inferiore a 400 m s.l.m.; valore 1,20, alle aziende con altitudine media dei terreni maggiore o uguale a 400 ed inferiore a 600 m s.l.m., valore 1,40 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 600 e inferiore a 900 m s.l.m. e valore 1,70 alle aziende con altitudine media dei terreni superiore o uguale a 900 m s.l.m..

In ogni caso viene garantito il non superamento delle soglie dei 600 Euro e 450 Euro per ettaro sopra individuate.

L'ammontare dell'indennità compensativa prevista per i sistemi agricoli zootecnici della montagna trentina è stato fissato mediamente in 220 €/ha, che risulta essere pienamente giustificato dai risultati ottenuti confrontando i redditi per unità di superficie degli allevamenti di montagna con quelli della pianura delle regioni limitrofe. La Tabella 8.2.9.f mostra i risultati ottenuti dal confronto e mette in evidenza che il valore medio dell'indennità compensativa diminuisce all'aumentare delle superfici aziendali. All'interno del calcolo è stato considerato anche il premio aggiuntivo da corrispondere agli allevatori di bovini da latte con aziende localizzate in zone di montagna. I differenziali dei margini lordi hanno preso in considerazione i risultati ottenuti negli allevamenti di pianura.

La Tabella 8.2.9.f è relativa ad aziende con un carico UBA/ha maggiore o uguale a 0,2 e inferiore o uguale a 4.

Relativamente al sistema agricolo zootecnico intensivo l'elaborazione RICA riscontra una differenza positiva pari a +108 Euro/ha in termini di reddito con gli allevamenti di pianura.

La Tabella 8.2.9.g evidenzia i differenziali dei margini lordi relativi al sistema agricolo zootecnico intensivo.

La Tabella 8.2.9.h mostra i risultati dei calcoli effettuati per gli altri sistemi agricoli. In tutti i casi presi in considerazione i calcoli mettono in evidenza dei margini lordi inferiori rispetto alla pianura tali da giustificare la corresponsione di una indennità compensativa per le aziende che ne fanno parte.

Il sistema agricolo arboricoltura intensiva, con l'eccezione della viticoltura ubicata su terreni ad altitudine superiore a 300 m s.l.m., viene escluso dall'aiuto sulla base dell'evidenza che i margini lordi ad ettaro delle aziende trentine sono superiori rispetto a quelli delle aziende situate nelle zone di pianura in cui lo svantaggio manca (in base all'elaborazione dei dati della RICA per il periodo 2009-

2012 - Tabella 8.2.9.i).

Come evidenziato si rileva una differenza di margini lordi nei confronti delle coltivazioni di vite di collina delle regioni limitrofe non svantaggiate rispetto a quelle trentine situate ad altitudine superiore ai 300 metri s.l.m.(Tabella 8.2.9.j).

	$\Delta$ Costi variabili €/ha	$\Delta^{m-p}$ Margini lordi €/ha	Art.52 Reg.1307/2013	$\Delta$ Margini lordi €/ha	Indennità €/ha	Svantaggio altitudine e pendenza
da 1,5 a 10 ettari	-2.237	-2.851	160	-2.691	520	2,6
da 10 a 20 ettari	-495	-1.071	160	-911	480	2,4
da 20 a 30 ettari	-788	-1.437	160	-1.277	479	2,4
più di 30 ettari	-427	-1.560	160	-1.400	437	2,2
Media	-987	-1.730	160	<b>-1.570</b>	479	2,2

Ammontare dell'indennità compensativa: 220 €/ha

Elaborazione dati RICA 2009-2012 e Db amministrativo APPAG

Tabella 8.2.9.f Misura 13 - Sistema agricolo zootecnico intermedio

Tipologia	<u>ML/Ha per &lt; 4 UBA/Ha</u>	<u>ML/Ha per &gt; 4 UBA/Ha</u>
Pianura	2.028	5.632
Montagna	1.247	5.740
$\Delta^{m-p}$ Margini lordi	- 881	108

Elaborazione dati RICA 2009-2012 e Db amministrativo APPAG

Tabella 8.2.9.g Misura 13 - Sistema agricolo zootecnico intensivo

<b>Pianura</b>	<b>Costi Variabili €/ha</b>	<b>Costi di transazione €/ha</b>	<b>Margine lordo €/ha</b>
Arboricoltura estensiva	612	-	2.088
Ortofloricoltura	2.340	-	7.299
Colture erbacee e seminativi	165	-	625
<b>Trentino</b>	<b>Costi Variabili €/ha</b>	<b>Costi di transazione €/ha</b>	<b>Margine lordo €/ha</b>
Arboricoltura estensiva	502	186	991
Ortofloricoltura	2.041	175	6.677
Colture erbacee e seminativi	126	17	429
<b>Differenziali</b>	<b><math>\Delta^{m-p}</math> Costi variabili (inclusi costi transazione) €/ha</b>	<b><math>\Delta^{m-p}</math> Margini lordi €/ha</b>	
Arboricoltura estensiva (sistema 4)	14	-1.007	
Ortofloricoltura (sistema 5)	209	-537	
Colture erbacee e seminativi (sistema 2)	22	-196	

Elaborazione dati RICA 2009-2012

Tabella 8.2.9.h Misura 13 - Altri sistemi agricoli

	<b>Margine lordo/ha</b>
Montagna	17.208
Pianura	11.042
<b><math>\Delta^{m-p}</math> Margini lordi</b>	<b>6.167</b>

Tabella 8.2.9.i Misura 13 - Sistemi agricoli arboree intensive

<b>Tipologia</b>	<b>Margine lordo/ha</b>
Trentino (aziende situate > 300 mslm)	3.535
Collina (Veneto)	3.783
<b><math>\Delta^{m-p}</math> Margini lordi</b>	<b>- 248</b>

Tabella 8.2.9.j Misura 13 - Margine lordo per ettaro per la viticoltura in Trentino per classe di altitudine

### 1.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

L'analisi effettuata da INEA per la giustificazione economica dell'Indennità Compensativa evidenzia chiaramente come all'aumentare delle dimensioni aziendali il differenziale di margine lordo rispetto alle zone non svantaggiate diminuisca. Si è pertanto optato per una degressività dell'IC come riportato nella seguente tabella.

CLASSI DI SUPERFICIE	DECURTAZIONE
Superficie oggetto di IC sino a 20,00 ha	nessuna
Superficie oggetto di IC tra 20,01 e 40,00 ha	Decurtazione del 25%
Superficie oggetto di IC tra 40,01 e 80,00 ha	Decurtazione del 50%
Superficie oggetto di IC maggiore di 80,01 ha	Decurtazione del 100%

Tabella 8.2.9.k Misura 13 - Degressività del pagamento per classe di superficie oggetto d'impegno

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

In relazione alla definizione dell'area di applicazione della Misura 13 che è applicata sull'intero territorio provinciale considerato svantaggiato ai sensi della Direttiva CEE 268/75, l'unità minima di riferimento è rappresentata dalla particella fondiaria.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La Provincia Autonoma di Trento è considerata interamente svantaggiata di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75; tutto il territorio provinciale è classificato montano ai sensi dell'art 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Di seguito si riporta cartina geografica del Trentino.



Tabella 8.2.9.I Misura 13 - Cartina del Trentino

*1.1..7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Una parte degli impegni assunti nel 2014 a valere sulla Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” del precedente periodo di programmazione 2007-2013 sono a carico del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

La spesa pubblica complessiva a titolo di trascinarsi, sulla Misura 13 operazione 13.1.1 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane", come indicato al Capitolo 19 "Trascinarsi" è stimata in 11.800.000,00. La quota di finanziamento del FEASR è il 42,98% pari a euro 5.071.640,00.